

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1997

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo 16 giugno 1997-15 giugno 2001

(97/824/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato a Bissau il 27 febbraio 1980⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nel suddetto accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 4 giugno 1997 è stato siglato un nuovo protocollo; che, in base a tale protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau per il periodo 16 giugno 1997-15 giugno 2001;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione sia applicato al più presto;

che, per tale ragione, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo in vigore; che occorre approvare tale accordo, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato;

considerando che occorre fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo 16 giugno 1997-15 giugno 2001.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) gamberetti:

— Italia:	4 000 tsl,
— Portogallo:	3 200 tsl,
— Spagna:	2 400 tsl;

b) cefalopodi/pesci:

— Italia:	1 000 tsl,
— Spagna:	2 000 tsl,

Se le domande di licenza di tali Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo,

la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di ogni altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HENNICOT-SCHOEPGES